

STATUTO





TITOLO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO SOCIALE

Articolo 1

Denominazione

La Società è denominata:

"NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A." siglabile "NOBIS S.P.A."

Articolo 2

Sede

La Società ha sede in Borgaro Torinese (TO).

Possono essere istituite o soppresse sedi secondarie, direzioni, rappresentanze, succursali, agenzie e dipendenze, sia in Italia che all'estero.

Articolo 3

Durata

La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento).

Articolo 4

Oggetto sociale

La società ha per oggetto l'esercizio in Italia e all'estero delle assicurazioni, riassicurazioni e coassicurazioni nei rami danni. Nei limiti di quanto consentito dalle vigenti leggi che disciplinano l'esercizio dell'attività assicurativa sui danni, la società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, di investimento e disinvestimento, così come può prestare fideiussioni e altre, garanzie sotto qualsiasi forma, assumere interessenze e partecipazioni in altre società ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; in particolare può assumere, sia direttamente sia indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre imprese assicuratrici e non, costituite o da costituire. La società può infine assumere, sotto qualsiasi forma e nei limiti stabiliti dalla legge, la rappresentanza di altre imprese assicuratrici operanti nei rami danni.

TITOLO II CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Articolo 5

Capitale sociale - Soci

Il capitale della Società sottoscritto e versato è di Euro 37.890.907,00(trentasettemilioniottocentonovantamilanovecentosette/00).

I conferimenti possono essere effettuati anche in natura.

La Società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso. La Società può inoltre acquisire fondi dai soci, anche senza interessi, con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

Il domicilio dei soci, ed eventualmente il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica, per i loro rapporti con la Società, sono quelli risultanti dal libro dei soci.

Articolo 6

Azioni - Obbligazioni

Il capitale è diviso in numero 37.890.907 (trentasettemilioniottocentonovantamilanovecentosette) azioni ordinarie, tutte del valore nominale di Euro 1,00(uno/00).

Le azioni hanno uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

È comunque in facoltà della Società emettere categorie di azioni con diritti tra loro diversi, il tutto nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

La Società può emettere obbligazioni nei modi e nei termini di legge.

Articolo 7

Trasferimento delle azioni

Il trasferimento delle azioni è regolato dalla legge e dalle norme del presente statuto.

Il trasferimento delle azioni mortis causa è libero.

In caso di cessione di azioni o diritti a terzi o a soci, spetta agli altri soci il diritto di prelazione in proporzione alle azioni possedute.

L'offerta di prelazione deve essere fatta per iscritto agli altri soci mediante raccomandata anche a mano. La comunicazione deve contenere l'indicazione del numero delle azioni che si intendono alienare e del soggetto a favore del quale si intende effettuare il trasferimento nonché, in caso di alienazione a titolo oneroso, del prezzo e delle modalità di pagamento.

Il diritto di prelazione si intende implicitamente rinunciato ove non venga fatta da questi ultimi espressa dichiarazione da comunicarsi, con raccomandata anche a mano, entro trenta giorni dal ricevimento dell'offerta.

Il diritto di prelazione di cui sopra non spetta:

- qualora l'azionista avente diritto abbia rinunziato per atto scritto;
- qualora il trasferimento avvenga:
 - a) a favore del coniuge e/o parenti in linea retta;
 - b)in caso di partecipazioni detenute da società, a favore delle società controllanti o controllate direttamente o indirettamente:
 - c) a favore di società fiduciarie, a condizione che il socio cedente resti fiduciante per l'intera partecipazione trasferita. La società fiduciaria a sua volta potrà ritrasferire liberamente le azioni soltanto all'originario socio fiduciante, ai suoi eredi o successori mortis causa a qualsiasi titolo, ovvero ai suoi parenti in linea retta.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche al trasferimento di diritto di opzione di warrants di sottoscrizione e di diritti parziari (quali la nuda proprietà e l'usufrutto) che attribuiscono diritti amministrativi o partecipativi nella società.

La costituzione delle azioni in pegno e l'assoggettamento ad altri vincoli, se le parti interessate non prevedono espressamente che il diritto di voto spetti sempre al socio, hanno effetto nei confronti della società solamente nel caso che siano approvati dall'assemblea ordinaria.

Qualsiasi trasferimento che non sia effettuato in conformità alle disposizioni del presente articolo è inefficace nei confronti



della società e, pertanto, non può essere annotato sul libro soci.

TITOLO III ORGANI SOCIALI

Articolo 8

Assemblea

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, in Svizzera o in uno dei Paesi dell'Unione Europea.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano anche i soci assenti o dissenzienti. La convocazione dell'Assemblea, il diritto d'intervento e la rappresentanza in Assemblea sono regolati dalla legge e dal presente Statuto.

Articolo 9

Convocazione - Intervento - Rappresentanza

9.1 L'Assemblea sarà regolarmente convocata qualora l'avviso di convocazione sia:

- (i) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea ovvero in alternativa su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o sul sito web della Società; o in alternativa (ii) trasmesso agli aventi diritto di intervento iscritti nel libro soci, con mezzi idonei a garantirne la prova dell'avvenuto ricevimento (quali la lettera, il telefax e la posta elettronica), almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e seconda convocazione dell'adunanza, nonché l'indicazione di giorno, ora e luogo eventualmente stabiliti per le convocazioni successive.
- **9.2** In mancanza delle suddette formalità di convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, sono presenti tutti gli aventi diritto al voto e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.
- **9.3** L'Assemblea ordinaria dei soci deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre precedente. Può essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società osservate, in tal caso, le disposizioni di cui all'articolo 92 del D. Lgs. 07 settembre 2005 n. 209. In detta ipotesi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 del Codice Civile le ragioni della dilazione.
- **9.4** L'Assemblea può essere convocata anche da almeno 2 (due) membri del Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché dall'organo amministrativo su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale a norma dell'articolo 2367 del Codice Civile.

9.5 Possono intervenire in Assemblea gli azionisti legittimati in base alla legge, che abbiano depositato le azioni almeno 2 (due) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri soci o da terzi, secondo le norme di legge in materia.

Articolo 10

Costituzione delle Assemblee e validità delle deliberazioni

- **10.1** L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria della Società sono validamente costituite e deliberano, sia in prima sia in seconda convocazione, con la presenza ed il voto favorevole delle maggioranze di legge.
- **10.2** L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria deliberano nelle materie ad esse riservate dalla legge.
- **10.3** L'Assemblea ordinaria, nell'osservanza della normativa anche regolamentare applicabile, approva le politiche di remunerazione, anche di Gruppo, inclusi i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari, a favore degli organi sociali e del personale identificato come rilevante.

Articolo 11

Presidenza e verbalizzazione dell'Assemblea

- **11.1** L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci ai sensi del successivo Articolo 13.5.
- **11.2** Al Presidente dell'Assemblea spettano le attribuzioni previste della legge, nonché la designazione del segretario, scegliendo il Notaio chiamato a redigere il verbale assembleare, oltre che nei casi previsti dalla legge, anche quando ritenuto necessario od opportuno. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, redatto nei termini e con le modalità previsti dalla legge, sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal Notaio.
- **11.3** Le adunanze assembleari possono tenersi anche con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti; è, pertanto, necessario che:
- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, in proprio o per delega, nonché degli Amministratori, dei Sindaci e degli altri partecipanti;
- siano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze, l'esercizio del diritto di partecipare in tempo reale alla discussione sugli argomenti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto, la regolarità delle votazioni e la correttezza del processo di verbalizzazione;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi dove è possibile intervenire in audio/video conferenza.
- 11.4 L'Assemblea si intende tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario o il Notaio. Il Presidente può designare uno o più scrutatori per ogni locale collegato in videoconferenza o teleconferenza ed il segretario o il Notaio possono farsi assistere da persone di fiducia, presenti in ciascuno dei suddetti locali. Nel caso si verifichino ostacoli tecnici che impediscano il regolare svolgimento o



proseguimento dell'adunanza, o comunque il venir meno delle condizioni sopra indicate, l'Assemblea dovrà essere nuovamente convocata con urgenza, per la trattazione delle materie all'ordine del giorno sulle quali l'Assemblea non abbia già regolarmente deliberato.

Articolo 12

Consiglio di Amministrazione

12.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) a 13 (tredici) membri.

12.2 Gli Amministratori possono non essere soci, durano in carica per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili. Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla Normativa pro-tempore vigente.

12.3 Il Consiglio di Amministrazione deve comprendere un numero di Amministratori indipendenti adeguato, in relazione all'attività svolta, ed in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i Sindaci dall'art. 148 comma 3 del D. Lgs. del 24/02/1998 n. 58 e successive modifiche.

Il venir meno di tali requisiti di indipendenza in capo ad un Amministratore non ne comporta la decadenza dall'ufficio, qualora gli stessi permangano in capo al numero minimo di Amministratori sopra indicato.

12.4 La nomina degli Amministratori è effettuata dall'Assemblea con delibera adottata con le maggioranze di legge.

12.5 Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 cod. civ., assicurando comunque la presenza di Amministratori indipendenti, secondo quanto previsto dalle disposizioni del presente Statuto.

12.6 Qualora per dimissioni o altra causa venga meno almeno la metà degli Amministratori in carica, l'intero Consiglio di Amministrazione s'intende cessato con effetto dalla data di efficacia della delibera di nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, assunta dall'Assemblea che dovrà a tal fine essere convocata d'urgenza dal Consiglio uscente.

Articolo 13

Cariche sociali

13.1 Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi componenti il Presidente.

13.2 Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché siano osservate le prescrizioni di cui all'art. 5, comma 8 del Regolamento IVASS 38/2018 del 3 luglio 2018, nonché della normativa pro-tempore vigente.

13.3 Il Presidente ha un ruolo non esecutivo e non svolge alcuna funzione aziendale. Non è membro del Comitato Esecutivo, se costituito in seno all'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2381 del codice civile, ma può partecipare alle relative riunioni, senza diritto di voto, al fine di assicurare

l'adeguato raccordo informativo tra detto Comitato e l'organo amministrativo.

13.4 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Amministratore Delegato.

Se nominato, l'Amministratore Delegato rende conto al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale dell'attività svolta, di norma in occasione delle riunioni di Consiglio e comunque con periodicità almeno semestrale, fornendo adeguata informativa in particolare sull'andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle sue eventuali controllate.

13.5 In caso di assenza o impedimento del Presidente, le attribuzioni ed i poteri dello stesso sono demandati al Vice Presidente più anziano o in subordine, al Consigliere più anziano di età. In tali casi l'esercizio delle attribuzioni proprie del Presidente, attesta di per sé l'assenza o l'impedimento della persona sostituita.

Articolo 14

Compenso degli Amministratori - Politiche di Remunerazione

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. All'Assemblea compete la determinazione di un compenso complessivo che il Consiglio ripartirà, secondo le proporzioni dallo stesso stabilite, tra gli Amministratori diversi dal Presidente e dai Vice Presidenti. I compensi del Presidente e dei Vice Presidenti, nonché gli eventuali compensi aggiuntivi a favore di altri Amministratori con deleghe operative, saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

L'Assemblea ordinaria, nell'osservanza della normativa anche regolamentare applicabile, approva le politiche di remunerazione, anche di Gruppo, a favore degli Organi Sociali e del personale identificato come rilevante, inclusi i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari, in coerenza rispetto alla sana e prudente gestione del rischio e in linea con gli obiettivi strategici, la redditività e l'equilibrio dell'impresa nel lungo termine.

All'Assemblea deve essere assicurata adeguata informativa, con le modalità previste dalla normativa applicabile, sull'attuazione delle politiche di remunerazione.

Articolo 15

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

15.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma almeno 1 (una) volta ogni semestre ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta, con indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, da parte di almeno 2 (due) Consiglieri in carica ovvero da parte di almeno 2 (due) componenti del Collegio Sindacale.

15.2 La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera o comunicazione via posta elettronica da spedire almeno 5 (cinque) giorni di calendario prima a ciascun membro del Consiglio e del Collegio Sindacale o, in caso di urgenza, con



telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno 24 (ventiquattro) ore prima, contenente la data, l'ora, il luogo della stessa, nonché l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare. Nel caso in cui il 5° (quinto) giorno precedente la data fissata per la seduta coincida con un giorno non lavorativo, l'avviso potrà essere inviato non oltre il primo giorno lavorativo successivo.

15.3 Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi.

15.4 Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

Le adunanze del Consiglio, sono validamente costituite anche quando tenute per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e dagli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. La riunione si considera tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura del verbale.

Articolo 16

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

16.1 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera validamente con le maggioranze di legge.

16.2 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento troveranno applicazione le disposizioni dell'Articolo 13.5, fermo restando che qualora le stesse non fossero applicabili, la presidenza sarà affidata all'Amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale redatto in lingua italiana, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Articolo 17

Poteri del Consiglio di Amministrazione

17.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione per quelli inderogabilmente riservati dalla normativa vigente all'esclusiva competenza dell'Assemblea.

17.2 Al Consiglio di Amministrazione è, inoltre, attribuita la competenza, non delegabile ma che potrà comunque essere rimessa all'Assemblea, sulle seguenti eventuali deliberazioni:

- fusione per incorporazione di società possedute interamente o almeno al 90%;
- istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- riduzione del capitale in caso di recesso di soci;
- adeguamenti dello Statuto a norme imperative di legge;
- trasferimento della sede della Società nell'ambito del territorio nazionale.

17.3 Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 cod. civ. e dalla normativa, anche regolamentare protempore vigente, può delegare proprie attribuzioni, in tutto o in parte, ad uno o più dei suoi componenti, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti. Il Consiglio di Amministrazione può in ogni momento revocare tali deleghe.

I soggetti ai quali il Consiglio di Amministrazione attribuisce deleghe e/o poteri dovranno rendere conto al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale dell'attività svolta, di norma in occasione delle riunioni di Consiglio e comunque con periodicità almeno semestrale fornendo adeguata informativa.

17.4 Il Consiglio di Amministrazione costituisce al suo interno i comitati previsti dalla normativa, anche regolamentare, protempore vigente, nonché quelli ritenuti opportuni o necessari al buon funzionamento della Società. L'istituzione dei Comitati non solleva l'Organo Amministrativo dalle proprie responsabilità.

17.5 Il Consiglio di Amministrazione definisce la composizione, i compiti e la modalità di funzionamento dei Comitati, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, pro-tempore vigente.

17.6 Il Comitato rischi e controlli interni, ove costituito, è composto da non meno di tre Amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti.

17.7 All'atto della costituzione, il Consiglio ne determina la composizione, nel rispetto del punto 17.6 che precede, la durata in carica e l'eventuale compenso.

17.8 Il Consiglio di Amministrazione riferisce tempestivamente al Collegio Sindacale, di norma in occasione delle riunioni di Consiglio e comunque con periodicità almeno semestrale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle eventuali società controllate; in particolare, gli Amministratori riferiscono sulle operazioni nelle quali abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dalla capogruppo nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.

Articolo 18

Direttore Generale

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, anche estraneo al Consiglio, determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina, fermo restando che lo stesso sarà comunque preposto all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione nonché alla gestione degli affari correnti e del personale della Società.

Non possono, comunque, essere delegati al Direttore Generale i poteri riservati dalla legge agli Amministratori o dal presente Statuto al Consiglio di Amministrazione e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della Società e la determinazione delle relative strategie.

Il Direttore Generale si avvale della collaborazione del personale della Società organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali.



Articolo 19

Rappresentanza

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio con facoltà di rilasciare mandati e procure è affidata al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

Oltre al Direttore Generale, il Consiglio di Amministrazione può attribuire ad uno o più dei suoi membri determinati poteri di rappresentanza della Società, nonché delegare la firma sociale ad uno o più dei suoi membri per determinati atti e singoli affari; inoltre, il Consiglio di Amministrazione potrà delegare a dipendenti della Società, in ragione delle loro funzioni aziendali, nonché a soggetti esterni alla Società, poteri di rappresentanza per determinati atti o categorie di atti.

In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte del Consiglio di Amministrazione, l'attribuzione del potere di rappresentanza della Società è regolata dalle norme in tema di procura.

Articolo 20

Collegio Sindacale - Revisione legale dei conti

20.1 L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale composto da 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti e ne determina il compenso.

20.2 La nomina dei Sindaci è effettuata dall'Assembla con delibera adottata con le maggioranze di legge.

20.3 Non possono essere eletti Sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano in una delle situazioni impeditive e di ineleggibilità ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità previsti dalla normativa civilistica e speciale applicabile alle imprese di assicurazione.

Il Presidente del Collegio Sindacale deve essere iscritto al registro dei revisori legali istituito presso il Ministero della Giustizia.

20.4 I Sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Ai Sindaci effettivi spetta, oltre alla retribuzione stabilita dall'Assemblea in conformità alle norme di legge, il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento del loro ufficio.

In caso di sostituzione dei Sindaci si applicano le norme di legge; in caso di sostituzione del Presidente, assume la presidenza sino alla prossima Assemblea il Sindaco più anziano di età che sia in possesso del requisito richiesto per la carica.

20.5 Per l'attribuzione dei poteri e dei doveri del Collegio Sindacale si rinvia alle disposizioni di legge in materia.

20.6 La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione nominata ed operante ai sensi di legge.

20.7 Le adunanze del Collegio Sindacale, sono validamente costituite anche quando tenute per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e dagli altri intervenuti, che

sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

TITOLO IV ESERCIZIO SOCIALE – RIPARTO DEGLI UTILI

Articolo 21

Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Articolo 22

Bilancio e destinazione degli utili

Alla fine di ciascun esercizio gli Amministratori devono procedere alla formazione del progetto di bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione delle assegnazioni alle riserve obbligatorie, saranno a disposizione dell'Assemblea per le destinazioni che essa riterrà di deliberare.

E' consentita la distribuzione di acconti sui dividendi a norma dell'art. 2433-bis cod. civ.

TITOLO V SCIOGLIMENTO E RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Articolo 23

Scioglimento

In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri ed i compensi.

Articolo 24

Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni di legge. Qualora quanto previsto dal presente Statuto divenisse incompatibile con norme imperative di legge, si intende sostituito dalla legge e verrà adeguato dall'Assemblea in occasione di altre modifiche statutarie, ovvero dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'Articolo 17.2, salvo che la legge non disponga diversamente.

TITOLO VI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 25

Foro competente

Qualsiasi controversia sorta tra i soci in relazione al presente statuto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Torino.